



CH-3003 Berna, UFAS

All'attenzione delle mandatarie secondo
l'art. 74 LAI

Ns. riferimento: 342.9-00031 29.09.2016 Doknr: 480
Persona incaricata: Daniel Aegerter
Berna, dicembre 2016

Lettera circolare n. 1/16 art. 74 LAI

Gentili Signore, Egregi Signori,

in seguito alle richieste di spiegazioni di varie organizzazioni sussidiate in relazione all'inoltro del reporting per l'anno 2015, riteniamo necessario fornirvi alcune precisazioni. Con la presente lettera circolare desideriamo quindi informarvi sui punti seguenti:

1. strumento di lavoro per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi PSPIA;
2. attività di controlling dell'UFAS nell'ambito dei corsi e delle PSPIA;
3. corretta applicazione delle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC;
4. costituzione di un fondo art. 74 LAI;
5. Allegato 9.7.7.

1. Strumento di lavoro per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi PSPIA

Il N. 3021 CSOAA prescrive tra l'altro una valutazione del raggiungimento degli obiettivi per le ore di prestazioni fornite. Finora non esisteva uno strumento di lavoro che permettesse di svolgere questa valutazione.

Il gruppo di scambio di esperienze art. 74 LAI¹ ha pertanto elaborato un modello che dovrebbe consentire di armonizzare il più possibile le valutazioni delle diverse organizzazioni. Entro il mese di novembre del 2016, questo modello verrà integrato nella cartella di lavoro per la rilevazione delle prestazioni e sarà quindi disponibile per la presentazione dei dati del reporting 2016. In allegato alla presente lettera circolare vi inviamo il modello in questione a titolo di informazione preliminare.

¹ L'UFAS organizza incontri con rappresentanti delle organizzazioni private d'aiuto agli handicappati per discutere con loro su questioni pratiche relative al sistema di sussidi secondo l'art. 74.

2. Attività di controlling dell'UFAS nell'ambito dei corsi e delle PSPIA

Secondo il N. 4007 CSOAA, le mandatarie sono tenute in qualsiasi momento a fornire all'UFAS informazioni sull'impiego dei sussidi. Nel quadro del controlling, l'UFAS verifica a campione anche i dati forniti per i corsi e le PSPIA.

Corsi

Dal 2015 le organizzazioni possono applicare tariffe più elevate per i corsi delle categorie 2 e 3 da esse svolti (cfr. Allegato 9.2 CSOAA). A tal fine, nel quadro del reporting vanno forniti vari dati riguardo ai corsi nella tabella «Corsi in base alla categoria di corsi». L'UFAS effettua controlli a campione per verificare se siano adempiute le condizioni per il conteggio in base alle tariffe per le categorie 2 e 3 chiedendo l'inoltro della documentazione relativa ai corsi (annuncio e conteggio finale del corso, elenco dei partecipanti, adempimento dei criteri di classificazione per i corsi in blocco e i corsi di un giorno).

Se necessario, questi controlli sono effettuati per analogia anche per i corsi della categoria 1.

PSPIA

Nel programma di lavoro PSPIA, per il reporting vanno dichiarate le ore conteggiabili per ciascuna attività sussidiabile in base al piano programmatico secondo l'Allegato 9.3 CSOAA. Questi dati sono fortemente aggregati e non permettono deduzioni sulle singole attività e sui singoli risultati delle medesime. L'UFAS effettua verifiche a campione dei risultati delle attività dichiarati nel programma di lavoro.

1. **tappa:** su esplicita richiesta dell'UFAS, le organizzazioni inoltrano l'elenco dettagliato delle singole attività, con i rispettivi numeri di ore, per una determinata attività PSPIA.
2. **tappa:** su esplicita richiesta dell'UFAS, le organizzazioni inoltrano i risultati di singole attività.

3. Corretta applicazione delle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC (in particolare RPC 21)

Dopo aver constatato che una parte delle organizzazioni sussidiate non applica ancora le norme Swiss GAAP RPC come previsto dal N. 3024 CSOAA, vorremmo spiegare nuovamente il motivo dell'introduzione di questa disposizione nella Circolare e le attese dell'UFAS nei confronti delle organizzazioni.

Prescrivendo nei contratti l'applicazione delle Swiss GAAP RPC si vuole aumentare la comparabilità dei conti annuali delle organizzazioni sussidiate e avvicinare il contenuto informativo e l'impostazione della loro presentazione dei conti agli standard usuali. Le norme RPC, destinate principalmente a organizzazioni di piccole e medie dimensioni, esigono quale principio fondamentale che la presentazione dei conti rispecchi in modo fedele i dati effettivi della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale (*true and fair view*). Questi standard per la presentazione dei conti si sono ormai affermati in Svizzera. La CSOAA stabilisce che:

- per un volume di sussidi AI fino a 150 000 franchi, le organizzazioni sussidiate devono gestire la propria contabilità secondo principi commerciali;
- per un volume di sussidi AI compreso tra 150 000 e 300 000 franchi, esse devono effettuare la presentazione dei conti secondo le norme Swiss GAAP RPC fondamentali (quadro concettuale e RPC 1–6), tranne le RPC 4;
- per un volume superiore ai 300 000 franchi, esse devono effettuare la presentazione dei conti secondo le norme Swiss GAAP RPC (compresi il quadro concettuale e le RPC 1–6) ma almeno secondo le Swiss GAAP RPC 21.
- Le organizzazioni con certificazione ZEWO adempiono già i requisiti delle norme Swiss GAAP RPC 21.

4. Costituzione di un fondo articolo 74 LAI

Secondo il N. 3024 CSOAA, un'eccedenza di ricavi risultante complessivamente per le unità di costo art. 74 o un'eccedenza di copertura (contributo di copertura IV, v. TCA nell'Allegato 9.4) non

può essere distribuita né utilizzata per uno scopo diverso da quello previsto. Da questa disposizione deriva che i mezzi non utilizzati vanno fatti figurare nel bilancio. Alle organizzazioni che non applicano le Swiss GAAP RPC 21 raccomandiamo di tenere un conto «Fondo di compensazione art. 74» nel capitale di terzi quale impegno verso l'UFAS.

Le organizzazioni che applicano le Swiss GAAP RPC 21 devono contabilizzare i mezzi non utilizzati nel capitale dei fondi, poiché l'impiego di questi mezzi è vincolato da terzi (fondi a destinazione vincolata; RPC 21/8). La costituzione o lo scioglimento del fondo di compensazione con incidenza sul risultato è da contabilizzare nell'anno in esame corrispondente. Questo fondo serve in primo luogo a coprire futuri deficit del settore di prestazioni art. 74. Non possono essere costituiti fondi di compensazione negativi, il che significa che si possono prelevare mezzi soltanto finché il fondo di compensazione presenta un saldo uguale o superiore a 0.00 franchi. Non sono ammesse compensazioni tra diversi fondi di compensazione, perché ciò equivarrebbe a un sovvenzionamento trasversale di settori di prestazioni eventualmente deficitari.

5. Allegato 9.7.7


L'inoltro dell'Allegato 9.7.7 conformemente al N. 1001 CSOAA poneva sempre più problemi alle organizzazioni, soprattutto perché gli uffici di revisione non erano in grado di rilasciare l'attestato richiesto. Come già comunicatovi nella nostra mail del 16 febbraio 2016, l'UFAS rinuncia pertanto a chiedere l'inoltro dell'Allegato 9.7.7.

Cordiali saluti

Settore Controlling, risorse, sussidi



Thomas Bhend, caposettore



Daniel Aegerter, capo dell'unità Art. 73/74 LAI

